

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 1303/94 del Consiglio, del 30 maggio 1994, recante modifica del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1826/69 che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati ai membri e agli agenti delle istituzioni** 1
- Regolamento (CE) n. 1304/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 7
- Regolamento (CE) n. 1305/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1306/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, relativo alla sospensione della pesca del salmone da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 1307/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 1308/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 15
- Regolamento (CE) n. 1309/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 998/94 e che porta a 65 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga 16
- Regolamento (CE) n. 1310/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1020/94 e che porta a 291 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero foraggiario detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito 17
- Regolamento (CE) n. 1311/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1028/94 e che porta a 400 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese 18

* Regolamento (CE) n. 1312/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, che fissa, per la campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra	19
Regolamento (CE) n. 1313/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia	20
Regolamento (CE) n. 1314/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	22
Regolamento (CE) n. 1315/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	24
Regolamento (CE) n. 1316/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	26
Regolamento (CE) n. 1317/94 della Commissione, del 6 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

94/317/CE :

* Decisione del Consiglio, del 2 giugno 1994, che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana	30
--	-----------

94/318/CE :

* Decisione del Consiglio, del 2 giugno 1994, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana	31
--	-----------

Commissione

94/319/CE :

Decisione della Commissione, del 17 maggio 1994, relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1994 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio	32
--	----

94/320/CE :

* Decisione della Commissione, del 17 maggio 1994, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di cumino che non soddisfano ai requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio	33
--	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 1303/94 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 1994**

recante modifica del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1826/69 che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati ai membri e agli agenti delle istituzioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 7, paragrafo 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

considerando che, conformemente al regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1826/69⁽¹⁾, i lasciapassare rilasciati ai membri e agli agenti delle istituzioni sono stabiliti in nove lingue;

considerando che a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea conviene far figurare i termini « Unione europea » sui lasciapassare e che occorre quindi adattare il modello di lasciapassare allegato a detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1826/69 è sostituito da quello che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

I lasciapassare in corso di validità restano in vigore sino al rilascio dei lasciapassare stabiliti conformemente al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 maggio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

⁽¹⁾ GU n. L 235 del 18. 9. 1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 123/86 (GU n. L 18 del 24. 1. 1986, pag. 1).

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

UNIÓN EUROPEA
DEN EUROPÆISKE UNION
EUROPÄISCHE UNION
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
EUROPEAN UNION
UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA
EUROPESE UNIE
UNIÃO EUROPEIA

SALVOCONDUCTO
PASSÉRSEDDEL
AUSWEIS
ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ
LAISSEZ-PASSER
LAISSEZ-PASSER
LASCIAPASSARE
LAISSEZ-PASSER
LIVRE-TRÂNSITO

El salvoconducto contiene 22 páginas

Passérseddlen omfatter 22 sider

Der Ausweis enthält 22 Seiten

Η άδεια διελεύσεως περιλαμβάνει 22 σελίδες

The laissez-passer contains 22 pages

Le laissez-passer contient 22 pages

Il lasciapassare è composto di 22 pagine

Het laissez-passer bevat 22 bladzijden

O livre-trânsito é composto por 22 páginas

El presente salvoconducto se expide en virtud de las disposiciones del apartado 1 del artículo 7 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas anejo al Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas.

El titular de este salvoconducto goza de los privilegios e inmunidades previstos en este Protocolo.

Denne passérseddle er udstedt i medfør af bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, der er knyttet til traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber som bilag.

Indehaveren af denne passérseddle nyder de i denne protokol fastsatte privilegier og immuniteter.

Dieser Ausweis ist ausgestellt aufgrund des Artikels 7 Absatz 1 des dem Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften beigefügten Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften.

Der Inhaber dieses Ausweises genießt die in diesem Protokoll vorgesehenen Vorrechte und Befreiungen.

Η παρούσα άδεια διελεύσεως εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επισυνάπτεται στη συνθήκη περί ιδρύσεως ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο δικαιούχος της παρούσας άδειας διελεύσεως απολαύει των προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται στο εν λόγω πρωτόκολλο.

This laissez-passer is issued pursuant to Article 7 (1) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities annexed to the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities.

The bearer of this laissez-passer shall enjoy the privileges and immunities provided for in that Protocol.

Le présent laissez-passer est délivré en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

Le titulaire de ce laissez-passer jouit des privilèges et immunités prévus à ce protocole.

Il presente lasciapassare è rilasciato in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Il titolare del presente lasciapassare gode dei privilegi e delle immunità previste da tale protocollo.

Dit laissez-passer is afgegeven krachtens de bepalingen van artikel 7, lid 1, van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen dat aan het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie van de Europese Gemeenschappen is gehecht.

De houder van dit laissez-passer geniet de privileges en immuniteiten, voorzien in dit Protocol.

O presente livre-trânsito é emitido nos termos do disposto no nº 1 do artigo 7º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias anexo ao Tratado que institui um Conselho único e uma Comissão única das Comunidades Europeias.

O titular deste livre-trânsito goza dos privilégios e imunidades previstos nesse protocolo.

EL PRESIDENTE (1)

ruega a todas las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea dejen circular libremente al titular del presente salvoconducto y presten ayuda y protección en caso de necesidad.

FORMANDEN/PRÆSIDENTEN (1)

anmoder alle myndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater om at lade indehaveren af denne passerseddel rejse uhindret og i påkommende tilfælde at yde ham hjælp og beskyttelse.

DER PRÄSIDENT (1)

bittet alle Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den Inhaber dieses Ausweises ungehindert reisen zu lassen und ihm erforderlichenfalls in jeder Weise Schutz und Hilfe zu gewähren.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (1)

παρακαλεί όλες τις αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του δικαιούχου της παρούσας άδειας διελεύσεως και να του παρέχουν, αν χρειασθεί, βοήθεια και προστασία.

THE PRESIDENT (1)

requests all authorities of Member States of the European Union to allow the bearer to pass freely and to afford the bearer such assistance and protection as may be necessary.

LE PRÉSIDENT (1)

prie toutes les autorités des États membres de l'Union européenne de laisser circuler librement le titulaire du présent laissez-passer et de lui porter aide et protection en cas de besoin

IL PRESIDENTE (1)

prega tutte le autorità degli Stati membri dell'Unione europea di lasciar liberamente circolare il titolare del presente lasciapassare e di prestargli, ove occorra, aiuto e protezione.

DE VOORZITTER (1)

verzoekt alle overheden van de Lid-Staten van de Europese Unie de houder van dit laissez-passer vrije doorgang te verlenen en hem zo nodig alle hulp en bijstand te verschaffen.

O PRESIDENTE (1)

pede a todas as autoridades dos Estados-membros das Comunidades Europeias que deixem circular livremente o titular do presente livre-trânsito e que lhe prestem auxílio e protecção, em caso de necessidade.

Apellidos y nombre / Navn og fornavn / Name und Vorname / Ονοματεπώνυμο / Name and forenames / Nom et prénoms /

Cognome e nome / Naam en voornamen / Apelido e nome próprio :

Fecha de nacimiento / Født den / Geboren am / Ημερομηνία γεννήσεως / Date of birth / Né le / Nato il / Geboren op / Nascido em :

en / i / in / εις / in / à / a / te / em :

Nacionalidad / Nationalitet / Staatsangehörigkeit / Υπηκοότητα / Nationality / Nationalité / Nazionalità / Nationaliteit / Nacionalidade :

Función / Stilling / Funktion / Επάγγελμα / Position held / Fonction / Funzione / Functie / Função :

Dirección / Adresse / Adresse / Διεύθυνση / Address / Adresse / Indirizzo / Adres / Morada :

(1) Indicación de la institución de que se trate.

Angivelse af den pågældende institution.

Angabe der betreffenden Institution.

Ονομασία του οργάνου.

Name of institution concerned.

Indication de l'institution concernée.

Indicazione dell'istituzione di cui si tratta.

Aanduiding van de betrokken Instelling.

Indicação da instituição em causa.

**RASGOS PERSONALES/SIGNALEMENT/PERSONENBESCHREIBUNG/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΧΟΥ/
DESCRIPTION/SIGNALEMENT/CONNOTATI/SIGNALEMENT/DADOS PESSOAIS**

Ojos / Øjne / Augen / Οφθαλμοί / Eyes / Yeux / Occhi / Ogen / Olhos :

Cabello / Hår / Haare / Κόμη / Hair / Cheveux / Capelli / Haren / Cabelos :

Talla / Højde / Größe / Ανόστημα / Height / Taille / Statura / Lengte / Altura :

Señas particulares / Særlige kendetegn / Besondere Kennzeichen / Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά / Special peculiarities / Signes particuliers /
Segni particolari / Bijzondere kentekenen / Sinais particulares :

.....

Firma del titular

Indehaverens underskrift

Unterschrift des Inhabers

Υπογραφή κατόχου

Usual signature of bearer

Signature du titulaire

Firma del titolare

Handtekening van de houder

Assinatura do titular

Fotografia

Fotografi

Lichtbild

Φωτογραφία

Photograph

Photographie

Fotografia

Foto

Fotografia

Este salvoconducto es válido para los territorios mencionados en los apartados 1 y 4 del artículo 227 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea así como para el territorio de los Estados terceros con los que la Comunidad haya celebrado acuerdos tal como se define en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 7 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas.

Denne passerseddel er gyldig i de områder, der er omhandlet i artikel 227, stk. 1 og 4, i traktaten om oprettelse af Det europæiske Fællesskab, samt i de områder i tredjelande, med hvilke Kommissionen har indgået aftaler efter artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i protokollen vedrørende De europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter.

Dieser Ausweis gilt für die Hoheitsgebiete, die in Artikel 227 Absätze 1 und 4 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft genannt sind, sowie für das Hoheitsgebiet der dritten Staaten, mit denen die Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften Abkommen geschlossen hat.

Η παρούσα άδεια διελεύσεως ισχύει για τα εδάφη που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 227 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και για τα εδάφη των τρίτων χωρών, με τις οποίες η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

This laissez-passer is valid for the territories referred to in Article 227 (1) and (4) of the Treaty establishing the European Community and for the territory of the third countries with which the Commission has concluded agreements within the meaning of the second subparagraph of Article 7 (1) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities.

Ce laissez-passer est valable pour les territoires visés aux paragraphes 1 et 4 de l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne ainsi que pour le territoire des États tiers avec lesquels la Commission aura conclu des accords au sens de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Il presente lasciapassare è valido per i territori di cui all'articolo 227, paragrafi 1 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché per il territorio degli Stati terzi con i quali la Commissione avrà concluso accordi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Dit laissez-passer is geldig voor de grondgebieden bedoeld in artikel 227, leden 1 en 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap alsmede voor het grondgebied van derde Staten waarmede de Commissie akkoorden zal hebben gesloten in de zin van artikel 7, lid 1, tweede alinea, van het Protocol betreffende de voorrechten en immunititeiten van de Europese Gemeenschappen.

Este livre-trânsito é válido nos territórios referidos nos nºs 1 e 4 do artigo 227º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, bem como nos territórios de Estados terceiros com que a Comissão tenha celebrado acordos na aceção do nº 1, segundo parágrafo, do artigo 7º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias.

Este salvoconducto expira el / Denne passerseddels gyldighed udløber den / Dieser Ausweis wird ungültig am / Η παρούσα άδεια διελεύσεως λήγει την / This laissez-passer expires en / Il expire le / Scade il / De geldigheid van dit laissez-passer eindigt op / Este livre-trânsito é válido até :....., den/le/il

EL PRESIDENTE (1)
FORMANDEN/PRÆSIDENTEN (1)
DER PRÄSIDENT (1)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (1)
THE PRESIDENT (1)
LE PRÉSIDENT (1)
IL PRESIDENTE (1)
DE VOORZITTER (1)
O PRESIDENTE (1)

La validez del presente salvoconducto se prorroga

Denne passerseddels gyldighed forlænges

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert

Η ισχύς της παρούσης αδείας διελεύσεως παρατείνεται

The validity of this laissez-passer is extended

La validité du présent laissez-passer est prorogée

La validità del presente lasciapassare è prorogata

De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd

A validade deste livre-trânsito é prorrogada

del / fra / vom / από την / from / du / dal / van / de

al / til / bis / μέχρι τής / to / au / al / tot / até

....., den/le/il

EL PRESIDENTE (1)
FORMANDEN/PRÆSIDENTEN (1)
DER PRÄSIDENT (1)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (1)
THE PRESIDENT (1)
LE PRÉSIDENT (1)
IL PRESIDENTE (1)
DE VOORZITTER (1)
O PRESIDENTE (1)

La validez del presente salvoconducto se prorroga

Denne passerseddels gyldighed forlænges

Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert

Η ισχύς της παρούσης αδείας διελεύσεως παρατείνεται

The validity of this laissez-passer is extended

La validité du présent laissez-passer est prorogée

La validità del presente lasciapassare è prorogata

De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd

A validade deste livre-trânsito é prorrogada

(1) Indicación de la institución de que se trate.

Angivelse af den pågældende institution.

Angabe der betreffenden Institution.

Όνομασία του οργάνου.

Name of institution concerned.

Indication de l'institution concernée.

Indicazione dell'istituzione di cui si tratta.

Aanduiding van de betrokken Instelling.

Indicação da instituição em causa.

del/fra/vom/από την/from/du/dal/van/de
 al/til/bis/μέχρι τις/to/hasta/au/al/tot/até
, den/le/il

EL PRESIDENTE (1)
FORMANDEN/PRÆSIDENTEN (1)
DER PRÄSIDENT (1)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (1)
THE PRESIDENT (1)
LE PRÉSIDENT (1)
IL PRESIDENTE (1)
DE VOORZITTER (1)
O PRESIDENTE (1)

La validez del presente salvoconducto se proroga
 Denne passerseddels gyldighed forlænges
 Die Gültigkeit dieses Ausweises wird verlängert
 Η ισχύς της παρούσης αδείας διελεύσεως παρατείνεται
 The validity of this laissez-passer is extended
 La validité du présent laissez-passer est prorogée
 La validità del presente lasciapassare è prorogata
 De geldigheidsduur van dit laissez-passer wordt verlengd
 A validade deste livre-trânsito é prorrogada

del/fra/vom/από την/from/du/dal/van/de
 al/til/bis/μέχρι τις/to/au/al/tot/até
, den/le/il

EL PRESIDENTE (1)
FORMANDEN/PRÆSIDENTEN (1)
DER PRÄSIDENT (1)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (1)
THE PRESIDENT (1)
LE PRÉSIDENT (1)
IL PRESIDENTE (1)
DE VOORZITTER (1)
O PRESIDENTE (1)

Páginas 7 a 18 inclusive en blanco
 Siderne 7 til og med 18 er blanke
 Seiten 7 bis einschließlich 18: leer
 Σελίδες 7 έως και 18 λευκές
 Pages 7 to 18 inclusive blank
 Pages 7 à 18 incluses en blanc
 Pagine da 7 a 18 compresa in bianco
 Bladzijden 7 tot en met 18 blanco
 Páginas 7 a 18 inclusive em branco

(1) Indicación de la institución de que se trate.
 Angivelse af den pågældende institution.
 Angabe der betreffenden Institution.
 Ονομασία του οργάνου.
 Name of institution concerned.
 Indication de l'institution concernée.
 Indicazione dell'istituzione di cui si tratta.
 Aanduiding van de betrokken Instelling.
 Indicação da instituição em causa.

REGOLAMENTO (CE) N. 1304/94 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1994
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 21 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le

condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 1629/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Fondo de Contravalor Perù, Comunidad Europea, Emilio Cavenecia 329, Of. 301, San Isidro, Lima 27, Perù (telefax 41 56 52).
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Perù.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.A.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 7 400 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Callao.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 4 al 17. 7. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 14. 8. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 21. 6. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 7. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 18 al 31. 7. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: 28. 8. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 20. 6. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1207/94 della Commissione (GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 22).

LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1630/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), av. Argentina n. 3017, Callao (tel. 29 10 65; telefax 33 76 35).
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Perù.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 7 300 t (10 000 t di cereali).
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4) (7) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.B.2.b) e II.B.3. Iscrizioni in spagnolo; iscrizioni supplementari: « Distribución gratuita ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Entrepôt PRONAA (vedi punto 4).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 18. 7 al 7. 8. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 4. 9. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 21. 6. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 7. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 21. 8. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: 18. 9. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B, telefax (32-2) 296 20 05, 295 01 32, 296 10 97, 295 01 30, 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 20. 6. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1207/94 della Commissione (GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 22).

LOTTO C

1. **Azioni n. (1):** 1631/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), av. Argentina n. 3017, Callao (tel. 29 10 65; telefax 33 76 35).
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Perù.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 94 900 / 1006 30 96 900 / 1006 30 92 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.A.1.f).
8. **Quantitativo globale:** 1 500 t (3 600 t di cereali).
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (5) (6) (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.A.2.b) e II.A.3.
Iscrizioni in spagnolo; iscrizioni supplementari: « Distribución gratuita ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Entrepôt PRONAA (vedi punto 4).
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 18. 7 al 7. 8. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 4. 9. 1994.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 21. 6. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 5. 7. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1 al 21. 8. 1994;
 - c) data limite per la fornitura: 18. 9. 1994.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (8):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (9):** restituzione applicabile il 20. 6. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 1207/94 della Commissione (GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 22).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : Avenida Paseo Della Republica, 3755, 5° Piso, San Isidro, Lima 27 [tel. : (51-14) 40 30 97 ; fax : (51-14) 40 97 63].
- (⁶) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto IIA.3.c) o IIB.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Il prodotto dev'essere confezionato in sacchi prima dell'imbarco.

REGOLAMENTO (CE) N. 1305/94 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1994
recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di olio vegetale a titolo di
aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che con il regolamento (CE) n. 1113/94 ⁽³⁾ la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di 5 990 t di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura per quanto riguarda il lotto B e chiudere pertanto la gara per questo lotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il lotto B degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1113/94 la gara è chiusa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 122 del 17. 5. 1994, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1306/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1994****relativo alla sospensione della pesca del salmone da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3689/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania⁽²⁾, prevede dei contingenti di salmone per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di salmone nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lituania) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in

uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di salmone nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lituania) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1994.

La pesca del salmone nelle acque della divisione CIEM III d (acque della Lituania) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 91.

REGOLAMENTO (CE) N. 1307/94 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1994
relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti
bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3692/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen ⁽²⁾, prevede dei contingenti di scorfano per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contin-

gente assegnato per il 1994; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 13 maggio 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1994.

La pesca dello scorfano nelle acque delle divisioni CIEM I, II a, b (acque norvegesi a nord del 62° di latitudine nord) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 13 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 104.

REGOLAMENTO (CE) N. 1308/94 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1994
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti
bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Belgio ha proibito la pesca

di questa popolazione a partire dal 26 maggio 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data, .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII e eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1994.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII e eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 26 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1309/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 998/94 e che porta a 65 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 998/94 della Commissione⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo d'intervento belga;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 65 000 t il quantitativo di frumento tenero panificabile posto in vendita sul

mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento belga;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 998/94 i termini « di 40 000 t » sono sostituiti dai termini « di 65 000 t ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 66.

REGOLAMENTO (CE) N. 1310/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1020/94 e che porta a 291 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero foraggiero detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1020/94 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 150 000 t di frumento tenero foraggiero detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 291 000 t il quantitativo di frumento tenero foraggiero posto in vendita sul

mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1020/94 i termini « di 150 000 t » sono sostituiti dai termini « di 291 000 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

(4) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

(5) GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1311/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 1028/94 e che porta a 400 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che il regolamento (CE) n. 1028/94 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 200 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 400 000 t il quantitativo di granturco posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1028/94 i termini « di 200 000 t » sono sostituiti dai termini « di 400 000 t ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 1312/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1994

che fissa, per la campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il mercato dei pomodori di serra presenta caratteristiche diverse da quelle del mercato dei pomodori di pieno campo; che i pomodori di serra consistono per lo più in prodotti delle categorie di qualità Extra e I, i cui prezzi sono nettamente più elevati di quelli dei prodotti di pieno campo;

considerando che, per sostenere più efficacemente il mercato dei pomodori di serra, occorre alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di fissare il prezzo di ritiro ad un livello superiore al prezzo di ritiro comunitario; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, si ritiene opportuno calcolare il livello massimo del prezzo di ritiro di tali prodotti applicando ai prezzi fissati per la campagna 1993 una variazione pari a quella stabilita dal Consiglio in sede di determinazione dei prezzi di base e d'acquisto dei pomodori per la campagna 1994;

considerando che il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra per la campagna 1994 deve essere

diminuito dello 0,26 % e che questa riduzione risulta dai riallineamenti monetari del gennaio e del maggio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ecu per 100 kg netti, ai livelli sotto indicati:

giugno (dall'11 al 20):	29,89,
(dal 21 al 30):	27,47,
luglio (dal 1° al 10):	25,70,
(dall'11 al 20):	24,05,
(dal 21 al 31):	22,27,
agosto:	22,27,
settembre:	22,27,
ottobre:	22,27,
novembre:	22,27.

Articolo 2

Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti:

- il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro,
- i prezzi di ritiro previsti e praticati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1313/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1994

che istituisce una tassa di compensazione e che sospende il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CE) n. 703/94 della Commissione, del 29 marzo 1994, che fissa, per la campagna 1994, i prezzi di riferimento dei pomodori⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 99,96 ECU per 100 kg netti per il mese di giugno 1994;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa, commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i pomodori turchi il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto, per due giorni di

mercato consecutivi, ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁷⁾, allorché la Commissione istituisce una tassa compensativa all'importazione di pomodori originari della Turchia, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale convenzionale per tali prodotti; che, di conseguenza, occorre ripristinare l'aliquota del dazio doganale per detti pomodori al 18 %, con un minimo di riscossione di 3,5 ECU per 100 kg netti;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È percepita all'importazione di pomodori (codice NC 0702 00) originari della Turchia, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 19,82 ECU per 100 kg netti.
2. L'aliquota del dazio doganale applicabile all'importazione di questi prodotti è fissata al 18 %, con un minimo di riscossione di 3,5 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 3.⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽¹¹⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1314/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 819/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 819/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 13. 4. 1994, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	97,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	97,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	42,96 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	91,65
1001 90 99	91,65 ⁽⁶⁾
1002 00 00	122,37 ⁽⁶⁾
1003 00 10	125,96
1003 00 90	125,96 ⁽⁶⁾
1004 00 00	102,45
1005 10 90	97,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	97,27 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	105,85 ⁽⁴⁾
1008 10 00	34,26 ⁽⁶⁾
1008 20 00	50,69 ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾
1008 30 00	0 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	165,36 ⁽⁶⁾
1102 10 00	210,43
1103 11 10	98,03
1103 11 90	189,31
1107 10 11	174,02
1107 10 19	132,77
1107 10 91	235,09 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	178,41 ⁽⁶⁾
1107 20 00	206,12 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1315/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4

giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,02	0	0
1001 90 99	0	1,02	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	1,45	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	1,82	0	0	0
1107 10 19	0	1,36	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1316/94 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1994****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 964/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1130/94⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 964/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁸⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 964/94 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 108 del 29. 4. 1994, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1994, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	45,00
1001 10 00 400	01	0	1101 00 00 130	01	42,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 150	01	37,00
1001 90 99 000	03	35,00	1101 00 00 170	01	33,00
	02	15,00	1101 00 00 180	01	29,00
1002 00 00 000	03	25,00	1101 00 00 190	—	—
	02	15,00	1101 00 00 900	—	—
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 500	01	71,00
1003 00 90 000	03	55,00	1102 10 00 700	—	—
	04	20,00	1102 10 00 900	—	—
	02	15,00	1103 11 10 200	01	0 (3)
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 400	01	0 (3)
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 900	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 90 200	01	0 (3)
1005 90 00 000	03	45,00	1103 11 90 800	—	—
	02	0			

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 04 l'Arabia Saudita.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 1317/94 DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 1994
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1286/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 3 giugno 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. L 140 del 3. 6. 1994, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,13 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,13 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,13 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,13 ⁽¹⁾
1701 91 00	38,26
1701 99 10	38,26
1701 99 90	38,26 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1994

che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(94/317/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni; che in seguito esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi;

considerando che, a norma dell'articolo 167, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti;

considerando che, a norma dell'articolo 167, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza di detti accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo

massimo di un anno; che l'accordo precitato è stato prorogato fino al 7 marzo 1994⁽¹⁾;

considerando che per evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano interrompere le proprie attività è opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo di pesca in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. KREMASTINOS

⁽¹⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 45.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 2 giugno 1994****che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1995
l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana**

(94/318/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni; che in seguito esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi;

considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti;

considerando che, a norma dell'articolo 354, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza di detti accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno; che l'accordo previsto è stato prorogato fino al 7 marzo 1994⁽¹⁾;

considerando che per evitare che i pescherecci comunitari interessati debbano interrompere le proprie attività è opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 7 marzo 1995 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. KREMASTINOS

(¹) GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 46.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1994

relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1994 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio

(94/319/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 81/92 dispone che entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo d'importazione la Commissione deve comunicare agli Stati membri:

- che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti, oppure
- che occorre applicare una percentuale unica di riduzione a tali quantitativi, oppure
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione del prelievo ridotto;

considerando che dall'esame del rapporto tra i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo e i quantitativi disponibili e delle quotazioni del riso Basmati nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1994, è

emerso che si possono rilasciare titoli previa applicazione di una percentuale di riduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si procede al rilascio di titoli d'importazione di riso Basmati del codice NC 1006 previa applicazione di una percentuale di riduzione pari a 95,027 % ai quantitativi richiesti nelle domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1994 nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 e comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 81/92.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1994

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di cumino che non soddisfano ai requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio

(94/320/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/107/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la richiesta presentata dai Paesi Bassi,

considerando che nei Paesi Bassi la produzione di sementi di varietà di cumino iscritte al catalogo olandese o al catalogo comune nel 1993 è stata insufficiente e non permette di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi provenienti da altri Stati membri, o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare i Paesi Bassi, fino al 31 luglio 1994, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie suddetta, delle varietà che non figurano né nel catalogo comune delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire i Paesi Bassi con sementi non rispondenti ai requisiti della suddetta direttiva ad ammettere la commercializzazione di tali sementi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi sono autorizzati, fino al 31 luglio 1994, ad ammettere la commercializzazione, nel suo territorio di un quantitativo massimo di 5 tonnellate di sementi di cumino (*Carum Carvi L.*) delle varietà che non figurano né nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati a permettere, nei limiti definiti rispettivamente dall'articolo 1 e per le stesse finalità espresse dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio di sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i quantitativi di sementi etichettati la cui commercializzazione è permessa nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 1.